

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 907

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, LODA, STRUMENDO, FERRARA, CONTE ANTONIO**

*Presentata il 24 novembre 1983*

**Istituzione in Caserta di una seconda sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Campania è diventata indifferibile l'esigenza di affrontare il problema della istituzione di una seconda sezione (dopo il recente decentramento a Salerno) distaccata del tribunale amministrativo regionale.

In questo decennio e più di attività, il tribunale amministrativo della Campania infatti ha dovuto raccogliere e sviluppare una mole di lavoro tale che, pur in presenza del menzionato decentramento, rischia di congestionare completamente l'attività dell'istituzione, soprattutto a causa del consistente contenzioso riguardante le province di Caserta e di Benevento, da sempre caratterizzate da una litigiosità addirittura esasperata.

Una sezione distaccata appare indispensabile. Lo dicono le cifre; la chiedono gli utenti; lo esige lo stato di organizzazione logistica in cui opera il tribunale amministrativo regionale della Campania. Esso alloggia, da ben tre anni (dall'epoca, cioè dell'evento sismico del novem-

bre 1980) in una sede assolutamente fatiscente, ove i fascicoli sono depositati addirittura nei corridoi e incustoditi, con grandissimo rischio e pregiudizio per i processi. Si pensi che l'aula del tribunale amministrativo regionale non ha nemmeno sedie, mobili, ambienti idonei all'attesa che gli avvocati sono costretti a sopportare per discutere i ricorsi amministrativi. Si vive, quindi, in uno stato assoluto di precarietà con udienze lunghissime che vanno dalle 9 del mattino anche fino alle 15 o le 16: una situazione di estremo disagio dalla quale discende uno scarsissimo rendimento che, nonostante l'intervento fattivo dei magistrati del tribunale amministrativo regionale, si riflette anche sulla produttività del lavoro, con una giacenza piuttosto notevole. Giova ricordare che nonostante una mole di lavoro di circa 1.600 ricorsi esaminati ogni anno e quindi evasi, ben 4.000 sono le pratiche che ogni anno giungono alla competenza dei giudici del

tribunale amministrativo regionale. Ne consegue che 2.400 vengono rinviate all'anno successivo. Dopo dieci anni, tante conta il tribunale amministrativo regionale, istituito alla fine del 1971, l'arretrato è di ben 24.000 pratiche, vanificando la stessa finalità alla quale ci si ispirò allorché si introdussero nell'ordinamento legislativo nazionale i tribunali amministrativi regionali: quella cioè di avvicinare sempre più il cittadino alla giustizia amministrativa ed all'amministrazione pubblica in generale, realizzando così le legittime esigenze che tendono ad una reale e tempestiva giustizia democratica.

Questi tempi, che dovrebbero essere ristretti, accelerati, per dare certezza in un settore importante come quello in questione vengono, invece, dilatati per cui, quando avviene la decisione, la situazione reale s'è incancrenita e molte volte il soggetto ricorrente si è addirittura dimenticato dell'esistenza del ricorso. Ciò costituisce elemento di ingiustizia so-

stanziale, che contraddice la scelta del tribunale amministrativo regionale quale applicazione del principio di decentramento della giustizia amministrativa, come prevede il secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione che recita: « Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione ».

Quanto alla scelta della localizzazione della seconda sede distaccata, Caserta rappresenta una conclusione logica. Lo suggeriscono la sua posizione geografica, le valide e note tradizioni di studi amministrativi, per non parlare della necessità di porre rimedio alla penalizzazione di cui è già stato oggetto il capoluogo di Terra di Lavoro, allorché ha visto ripetutamente ignorata la richiesta di ottenere una sezione di Corte di appello.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È istituita la sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Essa ha sede in Caserta, con circoscrizione comprendente le province di Caserta e Benevento.

## ART. 2.

La data di inizio del funzionamento della sezione staccata, di cui al precedente articolo, verrà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

## ART. 3.

Per il funzionamento della sezione staccata istituita in base alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 200.000.000 per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.